

R.G.E. n. 18/2022



**TRIBUNALE DI TERNI**  
**Il Giudice dell'Esecuzione**



Letta l'istanza di sospensione depositata dagli esecutati in data 06.09.2024;

Letta la sentenza del Tribunale di Terni n. 393/2024;

Letto il decreto di sospensione della Corte d'appello del 05.09.2024;

Preso atto che il decreto dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, per esso, dell'efficacia esecutiva del titolo;

ritenuto

che la sospensione disposta dal giudice della cognizione concerne il titolo esecutivo del creditore pignorante (ovvero dell'unico creditore munito di titolo esecutivo) e che non risultano depositati ricorsi per intervento "titolati" ex art. 76 d.P.R. 602/73; che, pertanto, va dichiarata la sospensione del processo esecutivo,

P.Q.M.

visto l'art. 623 c.p.c.,

**DICHIARA**

la sospensione del processo esecutivo iscritto al n. 18/2022 R.G.E.

Precisa che le parti interessate, cessata la causa di sospensione, dovranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Si comunichi.

Terni, 26/09/2024.

**Il Giudice dell'Esecuzione**  
*dott. Francesco Angelini*

